

Edizione 2				
STATO REVISIONE				
07.07.2022	0	Emissione	Resp. Tecnico	Presidente
Data	Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato

Art. 1 - OGGETTO e CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità applicate da CertiEuro – Divisione di EZI Inspections s.r.l. (in seguito CertiEuro) per chiedere, ottenere e mantenere la certificazione di Prodotto e Servizi da parte delle organizzazioni richiedenti. CertiEuro rilascia la certificazione ad Organizzazioni i cui Prodotti e Servizi siano stati riconosciuti conformi ai requisiti di riferimenti normativi applicabili e vigenti, norme tecniche o disciplinari, Leggi e/o Regolamenti.

CertiEuro opera come organismo di certificazione di prodotto e servizi secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO IEC 17065 così come previsto dai rispettivi regolamenti emessi dalla Comunità Europea in relazione alla tipologia di prodotto e che ne stabiliscono le regole di certificazione, in via esemplificativa e non esaustiva, CertiEuro si conforma ai seguenti regolamenti, a seconda dell'applicabilità:

- per la certificazione end of waste, la Direttiva 2008/98/CE
- per la certificazione dei prodotti da costruzione, il Regolamento EU 305/2011;
- per la certificazione dei giocattoli, la Direttiva 2009/48/CE;
- per la certificazione delle macchine, la Direttiva macchine 2006/42/CE;
- per la certificazione di attrezzature a pressione PED, la Direttiva 97/23/CE;
- ecc...

I prodotti oggetto di certificazione sono quelli per i quali CertiEuro ha elaborato uno Schema di Certificazione e le relative regole. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, CertiEuro non fornisce servizi di consulenza alle Organizzazioni per la stesura dei documenti ad essi relativi; **il suo personale, i suoi dirigenti e la società stessa non è progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o addetto alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandataria di una qualunque di tali parti.**

Il presente regolamento (DC24), unitamente all'informativa sul trattamento dei dati (DC13), stabilisce i termini legali del rapporto contrattuale tra CertiEuro e l'Organizzazione richiedente la certificazione, e **s'intendono accettati dalle parti alla sottoscrizione dell'offerta di certificazione.** La versione corrente del regolamento (DC24) è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

Per ogni termine usato nel presente Regolamento, si applicano le definizioni delle Norme UNI CEI EN 45020, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e per ogni specifico prodotto si fa riferimento alle definizioni previste nei relativi regolamenti e direttive (es. per i prodotti da costruzione si utilizzano i termini previsti dall'art.2 del Regolamento UE 305/2011).

Art. 2 - ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE e LICENZA D'USO DEL MARCHIO

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a specifiche Associazioni o Gruppi, ovvero senza alcuna discriminazione. CertiEuro è un Organismo di Certificazione imparziale e non discriminatorio nei confronti delle Organizzazioni che richiedono la certificazione dei propri Prodotti. Per l'attività di certificazione CertiEuro applica le tariffe stabilite ed approvate dalla direzione, sotto la supervisione dell'Organo Rappresentativo delle Parti Interessate, che ne garantisce l'equità e l'imparzialità dell'applicazione. Possono essere oggetto di certificazione le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti, fabbricati e/o commercializzati dalle Organizzazioni, per i quali risulti esistente la relativa normativa di riferimento, che definisce i requisiti tecnici e le modalità di prova su cui basare la misurazione/valutazione delle conformità del prodotto alle norme vigenti.

Può presentare domanda di certificazione il fabbricante, l'importatore e/o il distributore del prodotto e sono tenuti agli obblighi previsti dalle relative normative.

L'azienda che richiede la certificazione del proprio prodotto, a seguito dell'intervento di valutazione della conformità in base al Reg. 305/11 effettuato da CertiEuro, avrà una Dichiarazione/Certificato di Conformità o di Prestazione del prodotto per l'immissione di tale prodotto sul mercato, (per i prodotti da costruzione come previsto dagli artt.4-6 del Reg. EU 305/2011) e una marcatura CE (per i prodotti da costruzione come previsto dagli artt. 8-9 del Reg. UE 305/2011). Tale dichiarazione e marcatura CE sono emessi a buon esito delle prove eseguite su campioni del prodotto stesso sulla base dei documenti normativi di riferimento ed, alla verifica che l'Organizzazione operi secondo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) o un Sistema di Controllo della produzione in fabbrica (FPC) riconosciuto idoneo da CertiEuro a garantire i requisiti di base dei prodotti e le caratteristiche essenziali dei prodotti come definiti dalle normative vigenti, secondo il sistema di attestazione richiesto per lo specifico prodotto. La validità nel tempo della dichiarazione e quindi della relativa Licenza d'uso del marchio è subordinata a soddisfacenti risultati di successivi controlli della produzione eseguiti da CertiEuro con modalità stabilite nelle specifiche regole di schema ed al mantenimento della idoneità del controllo di produzione in fabbrica. L'ottenimento della certificazione di un prodotto viene evidenziata mediante l'apposizione sul prodotto stesso (o su suoi contenitori/imbballi primari), del marchio CE come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - ITER DI CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

L'Organizzazione che intende certificare il proprio prodotto/servizio, fornisce le seguenti informazioni a CertiEuro:

- la gamma ed i tipi dei prodotti;
- l'ubicazione delle unità produttive;
- il nome commerciale del prodotto/servizio;

- la documentazione tecnica relativa allo stato di conformità del prodotto/servizio alla normativa di riferimento ed allo stato del piano di controllo della qualità;
- le modalità proposte di applicazione del marchio sul prodotto finito, se diverse da quanto prescritto nel presente Regolamento o nelle Regole particolari;
- altri documenti specifici richiesti dalle Regole particolari applicabili o ritenuti utili dal Richiedente.

A fronte di tale domanda CertiEuro esegue un riesame verificando che:

- i requisiti per la certificazione siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi dall'organizzazione richiedente,
- ogni possibile divergenza d'interpretazione sia risolta,
- CertiEuro disponga delle competenze e delle risorse necessarie per soddisfare la richiesta;

A riesame completato positivamente, formula una offerta economica.

L'organizzazione richiedente **accettando** l'offerta economica inviata da CertiEuro, **ne accetta** anche i regolamenti di certificazione. CertiEuro pertanto definisce il piano per l'attività di **verifica**, la nomina del gruppo di audit e del suo responsabile. Le verifiche sono effettuate, in modo trasparente e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. CertiEuro svolge le proprie attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

CertiEuro rispetta il grado di rigore imposto al prodotto dal relativo regolamento/direttiva ed il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base del prodotto.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte, l'Organizzazione ne viene informata e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate.

L'iter di certificazione segue le regole dello schema di certificazione applicabile definite secondo le norme, regolamenti e leggi applicabili allo specifico prodotto ed è **descritto nell'offerta economica che l'organizzazione richiedente sottoscrive**.

Per i prodotti da costruzione, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione adottati da CertiEuro sono quelli previsti dall'All.V del Reg.305/2011 e agisce come opportuno a seconda della norma da certificare, e alle notifiche in possesso.

		1+	1	2+	3	4
Produttore	FPC	X	X	X	X	X
	Altre prove	X	X	X		
	IIT			X		X
Organismo notificato	IIT	X	X			
	Ispezione iniziale fabbrica e FPC	X	X	X		
	Sorveglianza FPC	X	X	X		
	Controllo prodotti sul mercato	X				
Laboratorio notificato	IIT				X	

Possono essere adottate anche procedure semplificate, qualora previste dalla Direttiva applicabile.

A seguito della valutazione documentale CertiEuro esegue la verifica in campo del processo di produzione in fabbrica affinché garantisca la costanza della prestazione del prodotto-tipo.

CertiEuro rilascia il certificato di prodotto/dichiarazione di prestazione solo qualora nel corso dell'ispezione iniziale del FPC, gli auditor accertino che l'organizzazione nel proprio processo di produzione assicura la costanza della prestazione del prodotto fabbricato così come dichiarato nelle prove.

Se invece nel corso dell'ispezione iniziale del FPC, CertiEuro accerta che l'organizzazione non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, CertiEuro non rilascia alcun certificato e chiede di adottare le misure correttive appropriate, solo qualora queste siano definite, adeguate ed efficaci CertiEuro provvede al rilascio.

Art. 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CertiEuro effettua un controllo periodico sull'Organizzazione secondo come disposto dalle regole specifiche di schema, per verificare il mantenimento della conformità del prodotto i requisiti della norma applicabile.

Per tutto il periodo di validità del Certificato rilasciato, valgono le seguenti condizioni:

- 1) L'organizzazione è obbligata ad informare CertiEuro di eventuali modifiche relative ai prodotti certificati, procedure, modifiche d'impianto e/o processo di lavorazione; modifiche dell'organizzazione o della direzione nonché indirizzi di contatto e siti, attività in out-sourcing, attività svolte presso sedi temporanee/distaccate, ecc..., questa devono essere comunicate entro 30 giorni dall'evento a CertiEuro che, valutando le informazioni/documenti di supporto, decide sulle azioni da intraprendere (nuovo audit, sospensione, ecc...). CertiEuro verifica che le modifiche apportate non vadano ad inficiare la conformità e le prestazioni del prodotto alle norme/regolamenti di riferimento e quindi a ledere la validità del certificato rilasciato. Inoltre l'organizzazione è obbligata a comunicare a CertiEuro eventuali reclami, procedimenti legali/amministrativi da parte di Autorità ed Enti, che siano associati al prodotto/servizio certificato. Informazioni di tal genere e le modifiche sopra elencate, rilevate in sede di audit, e non comunicate, potrebbero comportare in caso di impatto sul prodotto certificato, l'emissione di **non conformità maggiore**, la sospensione e/o la revoca del certificato.
- 2) Ogni modifica apportata da CertiEuro alle disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, anche relativa al presente regolamento, viene notificata per iscritto alle Organizzazioni il cui prodotto è certificato da CertiEuro. Tali modifiche, prima di diventare esecutive, vengono condivise con l'Organo rappresentativo delle Parti Interessate. Le modifiche alle disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, anche relative al presente regolamento, risultano condivise

dall'Organizzazione se non diversamente comunicato a CertiEuro entro 10 giorni dalla data di notifica. I commenti vengono vagliati dalla Direzione di CertiEuro.

- 3) Se a seguito degli audit, programmati o non, viene riscontrato che il prodotto non ha più le stesse prestazioni del prodotto-tipo o non risponde più ai requisiti previsti delle norme applicabili, CertiEuro richiede l'adozione di misure correttive appropriate e valuta se necessario sospendere/ ritirare il certificato.
- 4) A fronte di rilievi non conformità minori o maggiori emersi durante gli audit programmati, CertiEuro, in funzione della criticità delle carenze, in accordo con l'organizzazione certificata, può richiedere la verifica dell'efficace attuazione di azioni correttive, in forma documentale, attraverso verifiche suppletive specifiche oppure congiuntamente ad attività di altre certificazioni anche di sistema, previste presso l'Organizzazione, in accordo alle norme internazionali applicabili agli schemi specifici (ad es. eseguire la verifica di chiusura dei rilievi emersi durante l'audit di rinnovo di certificazione di prodotto EoW o UNI 1090, in occasione dell'audit di sorveglianza annuale del SGQ in programma).

CertiEuro si riserva il diritto di effettuare audit presso il fabbricante, con un minimo di preavviso di cinque giorni, nei seguenti casi:

- a. segnalazioni e/o reclami da parte di clienti, associazioni, segnalazione da parte di Autorità ed Enti, etc o uso non corretto della certificazione di prodotto da parte del fabbricante;
- b. modifiche non comunicate a CertiEuro entro 30 giorni dalla loro attuazione, relativamente a:
 - cambiamenti di natura legale, dei processi di lavorazione o dell'impianto;
 - modifiche al prodotto e del campo di applicazione delle attività coperte da certificazione;
 - procedimenti legali e/o amministrativi da parte di Autorità ed Enti che siano associati al prodotto certificato.

Questo tipo di audit viene condotto con l'obiettivo di verificare che le condizioni indagate non compromettono la conformità del prodotto. L'audit è limitato ai soli prodotti o processi interessati. Per questo tipo di audit, dati i tempi minimi di preavviso di 5 giorni, non è data la possibilità all'organizzazione di ricusare l'auditor. Il costo di tali visite è a carico di CertiEuro nel caso non si rilevino evidenze a conferma della motivazione che ha portato alla decisione di effettuare l'audit, diversamente è a carico dell'organizzazione.

Art. 5- VERIFICHE DA PARTE DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO

L'Organizzazione richiedente la certificazione di prodotto deve permettere l'accesso del Gruppo di Audit nominato gli Enti preposti alla notifica/accreditamento che potrebbe affiancare il GA incaricato da CertiEuro al fine di valutare le attività in campo dello stesso. Questo in rispetto delle regole EA (European co-operation for Accreditation), pena la mancata concessione della certificazione o la revoca del certificato. La presenza nel GA dell'Ente di accreditamento/Autorità preposta verrà comunicata preventivamente all'Organizzazione.

Art. 6- RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Nei casi di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione CertiEuro si impegna a comunicare alle Autorità notificanti le variazioni avvenute, limitazioni, rifiuti sospensioni o ritiri dei certificati, tramite i propri canali di informazione.

6.1 Rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione, dando preavviso scritto di 6 (sei) mesi tramite raccomandata A/R o PEC email, nei seguenti casi:

- a) nel caso non accetti eventuali variazioni contrattuali o del presente regolamento;
- b) nel caso di variazioni delle norme di riferimento;
- c) nel caso di cessata attività.

Nei casi a) e b) l'Organizzazione deve dare comunicazione della propria decisione entro 2 (due) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di CertiEuro.

A seguito della rinuncia, l'Organizzazione si impegna a:

- restituire l'originale del certificato;
- non pubblicizzare la dichiarazione di conformità del prodotto ed eliminare da tutti i documenti e prodotti che pone in commercio ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione di prodotto.

La rinuncia comporta da parte di CertiEuro il ritiro del certificato, ovvero la pubblicazione dello stato di revoca della certificazione dell'Organizzazione nel registro delle certificazioni di prodotto rilasciate, reso accessibile al pubblico e la comunicazione all'Ente notificante.

6.2 Sospensione

La validità della certificazione può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- 1) se vengono riscontrate delle gravi carenze alla conformità delle prestazioni del prodotto rispetto al prodotto-tipo o se non sono stati adottate le misure correttive richieste;
- 2) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto o improprio del Certificato;
- 3) se l'Organizzazione ha apportato al prodotto o processo di lavorazione/impianto modifiche strutturali, che impattano sulle sue prestazioni e sulla conformità del prodotto, che non siano state ritenute adeguate da CertiEuro per il mantenimento della validità del certificato;
- 4) se l'Organizzazione ha fatto un uso improprio del logo di certificazione del prodotto e/o del logo dell'ente di notifica/accreditamento, ove applicabile;
- 5) se l'Organizzazione non consente lo svolgimento degli audit suppletivi o sorveglianza con la periodicità prevista;
- 6) per volontà dell'Organizzazione, che presenta esplicita richiesta a CertiEuro, motivandone le ragioni, per mezzo di raccomandata A/R o PEC email.

Il periodo di sospensione massimo è di 60 giorni, se non diversamente deciso dal CdC. La sospensione è comunicata

all'Organizzazione per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

A seguito della sospensione della certificazione, poiché non è possibile affermare la conformità del prodotto, l'Organizzazione si impegna a:

- non pubblicizzare la certificazione, il logo e/o il certificato.
- eliminare il riferimento della certificazione dai prodotti messi in commercio nel periodo di sospensione.
- sostenere le spese delle verifiche.
- contribuire ai diritti annui per il mantenimento della certificazione fino alla revoca della certificazione.

La sospensione comporta da parte di CertiEuro la pubblicazione dello stato di sospensione del certificato, tramite accesso al registro delle certificazioni e la comunicazione all'Ente notificante.

La sospensione viene annullata solo dopo che CertiEuro ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti.

6.3 Revoca/ritiro

La certificazione può essere revocata nei seguenti casi:

- 1) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 2 (due) mesi;
- 2) non osservanza, conseguente a negligenza, di quanto disposto nel presente Regolamento;
- 3) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;
- 4) fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
- 5) sospensione della fornitura del prodotto o del servizio;
- 6) per rifiuto od ostacolo agli audit;
- 7) per non appropriato uso della certificazione;
- 8) per morosità nei pagamenti dei servizi di CertiEuro;
- 9) per esistenza di situazioni di contenzioso tra l'Organizzazione e CertiEuro;
- 10) per ogni altro serio motivo a giudizio di CertiEuro.

La revoca della certificazione è comunicata all'Organizzazione per iscritto tramite [PEC email](#).

A seguito della revoca, l'Organizzazione si impegna a:

- restituire l'originale del certificato;
- non pubblicizzare la dichiarazione di certificazione ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione;
- pagare le somme eventualmente dovute per il periodo rimanente della validità del certificato (triennio).

La revoca comporta da parte di CertiEuro:

- la pubblicazione dello stato di revoca della certificazione dell'Organizzazione nel registro delle certificazioni rilasciate, reso accessibile al pubblico;
- la comunicazione alle Autorità Notificanti/Enti di accreditamento dello stato di revoca della certificazione.

Art. 7 - PUBBLICITÀ - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO CertiEuro

L'Organizzazione può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione del prodotto da parte di CertiEuro, comunque rispettando le condizioni poste da CertiEuro all'atto del rilascio del Certificato e nel relativo regolamento DC21. L'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione del proprio prodotto può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non ne venga alterata la sua destinazione d'uso.

La certificazione non è trasferibile ad altro prodotto o organizzazione. In questo caso deve essere data tempestiva comunicazione a CertiEuro, che prende nota dell'avvenuta variazione dopo aver accertato che il prodotto e i processi di lavorazione non hanno subito modifiche.

Art. 8 - TARIFFE

Le tariffe per l'iter di certificazione per il rilascio, il mantenimento e quanto altro previsto nel presente Regolamento sono decise da CertiEuro e approvate dall'Organo rappresentativo delle Parti Interessate.

Art. 9 – RECLAMIE RICORSI

CertiEuro raccoglie valuta e risponde a reclami e segnalazioni pervenuti dalle Organizzazioni clienti che hanno ottenuto la certificazione del loro prodotto, clienti che acquistano/usano/consumano il prodotto certificato e il pubblico. Il reclamo, quale espressione di insoddisfazione rispetto ai servizi erogati da CertiEuro, viene legittimamente presentato mediante contatto telefonico o scritto. Il ricorso, esposto da chi abbia interesse ad ottenere un provvedimento diverso da quello adottato nelle fasi decisionali del processo di certificazione, viene considerato da CertiEuro se presentato tramite raccomandata A/R o [PEC email](#). CertiEuro esamina il ricorso entro 1 (uno) mese dalla sua presentazione e valuta le possibilità di accordo con chi ha esposto il ricorso. Eventuali indagini avviate a seguito del ricorso sono a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe comunque i provvedimenti adottati nei confronti dell'organizzazione cliente, fino all'eventuale diverso pronunciamento da parte di CertiEuro.

CertiEuro pubblica sul sito www.certieuro.com la versione corrente della procedura di gestione reclami, ricorsi e contenziosi.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e/o agli accordi contrattuali esistenti, non amichevolmente risolta, viene deferita all'Autorità Giudiziaria: Foro competente è quello di [Venezia](#), con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 11 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

CertiEuro pubblica le informazioni relative alle sue attività tramite l'aggiornamento del sito internet www.certieuro.com e la diffusione di materiale pubblicitario cartaceo.

CertiEuro mantiene attivo e permette l'accesso al registro delle certificazioni. Per ogni certificato sono pubblicati i seguenti dati: ragione sociale, sede legale, norma di riferimento, scopo di certificazione (prodotto/processo/servizio), sito verificato, codice identificativo, stato di validità (data emissione, data di scadenza, se attivo), stato di sospensione o revoca.

I dati relativi ai certificati rilasciati sono comunicati, ove applicabile, all'Ente di Accreditamento che provvede ad inserirli nella propria banca dati e all'Autorità notificante.

L'Organizzazione [con la sottoscrizione dell'offerta di certificazione](#) dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti gli articoli del presente Regolamento e di conoscere, aver letto attentamente e di approvare singolarmente i seguenti articoli del presente Regolamento: 4. (Mantenimento della certificazione), 6. (Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione), 7. (Pubblicità - uso del certificato e del marchio CertiEuro), 9. (Reclami e ricorsi), 10. (Foro competente), 11. (Informazioni al pubblico).